



Università degli Studi della Toscana
Il Rettore

VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante Regolamento concernente: *"Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art.2, comma 416, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244"* e successive modificazioni, ed, in particolare, gli articoli 5 e 13;

VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante *"Il Regolamento sull'autonomia didattica degli Atenei, in sostituzione del D.M. 3 novembre 1999, n. 509"* ed, in particolare, l'art. 5, comma 5;

VISTA la Legge 8 ottobre 2010, n. 170 recante *"Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico"* e, in particolare l'articolo 5, comma 4;

VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011 recante *"Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249"* e, in particolare, l'articolo 3, in cui sono definiti i requisiti di attivazione di tali percorsi formativi;

VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante *"Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lett b) della legge 13 luglio 2015, n. 107"*, e successive modificazioni, e, in particolare, l'art. 5, l'art. 17, comma 2, lett. d), e l'art. 22, comma 2;

VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1 dicembre 2016, n. 948, recante *"Disposizioni concernenti l'attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249"* e successive modificazioni, che ha avviato i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico, per l'anno accademico 2016/2017;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259 concernente la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal DPR n. 19/2016;



VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 8 febbraio 2019, n. 92, recante "Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni" che ha modificato la disciplina di cui al D.M. 30 settembre 2011 e, in particolare, l'art. 2, comma 2, il quale prevede che con successivo Decreto siano autorizzati i percorsi di specializzazione, sia effettuata la ripartizione dei contingenti e siano fissate le date uniche per ciascun indirizzo di specializzazione del test preliminare, nonché delle eventuali deroghe alle date di termine dei percorsi in ragione delle tempistiche previste per gli adempimenti procedurali;

VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 21 febbraio 2019, n. 118, con il quale è stata autorizzata l'attivazione dei Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado, agli Atenei che hanno presentato in tempo utile e validamente la propria potenziale offerta formativa, tra cui anche questa Università degli Studi della Toscana, per un totale di 130 posti così distribuiti: n. 40 per la scuola dell'infanzia, n. 40 per la scuola primaria, n. 25 per la scuola secondaria di I grado e n. 25 per la scuola secondaria di II grado;

VISTO il D.R. n. 176 dell'8 marzo 2019, con il quale è stata indetta la selezione pubblica presso l'Università degli Studi della Toscana per l'ammissione ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado (d'ora in poi, "Corsi di formazione") per l'a.a. 2018/2019;

VISTO il D.R. n. 293, del 12 aprile 2019, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice per le prove di accesso ai Corsi di formazione per l'a.a. 2018/2019;

VISTO il D.R. n. 502 del 2 luglio 2019, con il quale è nominato il prof. Alessandro Boccolini componente della Commissione esaminatrice per le prove di accesso ai Corsi di formazione per l'a.a. 2018/2019 presso l'Università degli Studi della Toscana, in sostituzione della prof.ssa Chiara Moroni, dimissionaria;

VISTO il D.R. n. 556 del 24 luglio 2019, con il quale sono stati approvati gli atti delle selezioni per l'ammissione ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, per l'a.a. 2018/2019;

PRESO ATTO che dalle graduatorie di merito allegate al sopraindicato D.R. n. 556 del 24 luglio 2019, risultano, per la scuola dell'infanzia, non coperti ancora n. 3 posti rispetto ai 40 messi a bando;



VISTO l'art. 4, comma 2, del bando di selezione, ai sensi del quale: *“nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore a quello dei posti messi a bando, si può procedere ad integrarla con soggetti collocati .. in posizione non utile nelle graduatorie di merito di altri Atenei che ne facciano specifica richiesta fino ad esaurimento dei posti disponibili ... Ai fini i cui al comma 2, nel caso in cui residuino posti messi a bando, l'Ateneo provvederà alla pubblicazione di apposito avviso sul sito”*;

CONSIDERATO che il sopraindicato art. 4, comma 2, del bando di selezione, testualmente recita: *“A tal fine la graduatoria sarà stilata in considerazione: (a) del punteggio ottenuto nelle prove sostenute nell'Ateneo di provenienza; (b) del punteggio assegnato ai titoli rivalutati in conformità ai criteri previsti nel presente bando”*

DECRETA

Art. 1

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del bando di selezione emanato con D.R. n. 176 dell'8 marzo 2019, si autorizza l'avvio della procedura, secondo l'avviso che forma parte integrante del presente Decreto, di integrazione della graduatoria di merito per l'accesso al Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, che risulta composta da un numero di candidati inferiore a quello dei posti messi a bando, con candidati collocati, in relazione al bando per l'a.a. 2018/2019, in posizione non utile nelle graduatorie di merito di altri Atenei che ne facciano specifica richiesta fino ad esaurimento dei posti disponibili.
2. La Commissione esaminatrice nominata con D.R. n. 293, del 12 aprile 2019, come modificata con D.R. n. 502 del 2 luglio 2019, provvederà alla rivalutazione dei titoli dei candidati di cui al presente Bando, secondo le medesime modalità del bando di selezione per l'ammissione ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, emanato con D.R. n. 176 dell'8 marzo 2019.

Viterbo, 31/07/2019

IL RETTORE
Prof. Alessandro Ruggieri